bella numero 1, annessa alla legge del 5 ottobre 1848, il numero dei consiglieri applicati alla classe di Sassari, è di dieci compreso il presidente; la sezione di accusa presso quella stessa classe è composta di tre membri e secondo le disposizioni del Codice di procedura criminale, non la si può comporre di un numero minore di consiglieri; ma questi tre consiglieri componenti la sezione d'accusa non possono, a mente dell'articolo 363 di detto Codice, prendere parte alla spedizione degli affari criminali, epperciò la classe di Sassari trovasi per necessità di legge ridotta a sette giudici giudicanti. Se non che i sette giudici riduconsi poi a soli sei intervenienti, perchè l'alternativa presidenza dei dibattimenti, ammessa dall'articolo 5 della legge del 21 aprile 1848 tra il presidente della classe ed il consigliere più anziano, fa sì che l'uno dei due sia costantemente lontano dalle sedute, perchè possa prepararsi alla spedizione delle cause fissate per il suo turno rispettivo. Che se avviene, ed accade pur troppo frequentemente, che per causa di malattia o per legittima astensione, uno solo fra i sei membri giudicanti non possa intervenire all'udienza, rimane invincibilmente incagliata presso quella classe la spedizione della causa appuntata, perchè ognuno sa che, a tenore dell'articolo 446 del citato Codice, per la validità delle sentenze in materia criminale, è richiesto il numero almeno di sei consiglieri.

Ora, l'onorevole deputato Costa Della Torre ben sa che i casi di malattia specialmente o di altro legittimo impedimento possono pur troppo da un momento all'altro improvvisamente avverarsi, ed ecco che la classe di Sassari è in istato di vera infunzionabilità per quanto spetta alla spedizione dei giudizi criminali. Ed è da questo fatto d'infunzionabilità che deve ripetersi l'agglomerazione sterminata dei detenuti nelle carceri di Sassari, come conseguenza diretta del ritardo che è frapposto alla spedizione delle cause criminali.

Il progetto del Ministero che da una parte sottrae dalla classe di Sassari due consiglieri, riducendone il numero ad otto, ma dall'altra sopprime anche la sezione d'accusa, trasferendone le attribuzioni a quella esistente presso le due classi di Cagliari, aumenta evidentemente il numero dei consiglieri giudicanti, poichè, mentre attualmente, come ho già osservato, a sette riduconsi quelli che possono pronunciare i giudicati, in forza del progetto che si sta discutendo, i giudicanti sarebbero otto.

E se si riflette che in caso di bisogno viene pure fatta facoltà al presidente della classe di Sassari di chiedere l'intervento del presidente del tribunale provinciale di quella città per compiere così in ogni caso il numero legale, si vedrà che, ben lungi si possa temere un maggiore ritardo nella spedizione delle cause criminali, ne verrà all'opposto accelerato il corso e termine loro.

Riguardo alle cause civili osservo che dalla tabella indicata colla lettera B, che va annessa alla relazione della Commissione, risulta che il numero delle sentenze definitive pronunciate dalla classe di Sassari nel 1853 fu di 42, nell'anno 1854 di 64. Or bene, dieci sono i consiglieri, come già precedentemente dissi, componenti quella classe; si divida quindi per dieci il numero delle 42 o 64 sentenze che furono pronunziate, e si vedrà che ciascun consigliere nell'anno 1853 avrebbe pronunciato solamente quattro sentenze ed un quinto, e nel 1854 sei sentenze e mezzo. (*Sensazione*)

In questo stato di cose vede l'onorevole deputato Costa Della Torre che, per poco che si accresca il numero delle sentenze a profferirsi nell'avvenire, non si può ragionevolmente temere verun incaglio nella spedizione delle cause civili.

L'onorevole deputato Costa Della Torre chiedeva inoltre se fosse conforme alla buona amministrazione della giustizia lo alterare la legge sulla competenza, lo ammettere cioè che giudici appartenenti ad un ordine giudiziario inferiore potessero essere chiamati a concorrere nel rendere giustizia in un ordine superiore; od in altri termini, se fosse conveniente lo stabilire che il presidente del tribunale provinciale di Sassari fosse chiamato, in caso di bisogno, a compiere il numero necessario nella classe d'Appello di Sassari.

Prima di tutto, intorno a questa questione debbo osservare che l'intervento del presidente del tribunale provinciale non è ammesso che in caso di bisogno e di necessità, e che in questo caso l'eccezione alla regola generale rimane abbastanza per sè legittimata.

Osserverò in secondo luogo che non solo si tratta di una semplice eccezione, ma di una legge di sua natura meramente provvisoria, avvegnachè non vi può essere dubbio che dal momento in cui il progetto di legge, di cui appunto parlava l'onorevole deputato Costa, sul riordinamento giudiziario, verrà dai tre poteri dello Stato approvato, il provvedimento che ora è proposto dovrà necessariamente cessare dal sortire più oltre il suo effetto; aggiungo poi non essere nuovo presso di noi che giudici inferiori siano chiamati a pronunciare sentenze in un tribunale superiore a quello al quale essi appartengono. Cito ad esempio il giudice di mandamento: non è forse noto a tutti che il giudice di mandamento, nel caso in cui il presidente del tribunale provinciale riconosca mancante il numero dei giudici necessario per compiere la classe e pronunciare una sentenza, può essere chiamato a completare la classe? Vede adunque l'onorevole Costa Della Torre che a questo riguardo il progetto del Ministero e della Commissione non fanno che informarsi ad uno dei principii già stabiliti dalla nostra legislazione.

Del resto, la Commissione non può disconoscere che i giudici appartenenti ad un tribunale inferiore, per quanto meritevoli debbano ravvisarsi sotto il rapporto come della scienza, così della loro perfetta integrità e rettitudine, ciò non ostante per il fatto solo di fare parte di un ordine giudiziario inferiore e di essere quindi rivestiti di minore dignità, che pur tanto contribuisce al maggiore rispetto e venerazione dei diversi ordini, non possono presentare tutta quella pienissima garanzia morale che pure si richiede per la tranquillità dei cittadini allorchè si tratti di pronunciare giudicati definitivi ed importantissimi, quali sono quelli che toccano all'onore ed alla vita.

Però la qualità delle persone che si tratterebbe di ammettere a far parte della classe di Sassari, del presidente cioè rivestito della stessa dignità di consigliere, e del giudice più anziano, ambedue per lo più inamovibili, e la considerazione dedotta da che rarissimi saranno per essere i casi, nei quali si presenterà la necessità di richiedere l'intervento o dell'uno o dell'altro, composta come rimarrà la classe suddetta di otto consiglieri, sembrano essere circostanze tali da persuaderci della convenienza di adottare anche il provvedimento eccezionale di cui è caso; e ciò tanto più, se si riflette che gli inconvenienti che potrebbero derivare da tale misura, sarebbero pur sempre minori dei gravissimi che sono il risultato delle disposizioni attuali.

L'onorevole deputato Costa Della Torre dimandava in terzo luogo se col progetto, di cui parliamo, non si sottoponesse forse la frazione dell'ufficio fiscale generale di Sassari a maggiori lavori.

La Commissione porta opinione che il lavoro dei sostituiti dell'avvocato fiscale generale stabiliti in Sassari, ben lungi dall'aumentare, sia invece per diminuire. Infatti, secondo lo